

Lavoratori intermittenti: il Ministero fa salve tutte le modalità di comunicazione, vecchie e nuove (nota prot. n. 11779 del 09.08.2012, nota prot. 12728 del 14.09.2012)

Con la riforma del lavoro, come noto, il legislatore ha introdotto un **nuovo adempimento in capo ai datori di lavoro, che devono comunicare ogni singola prestazione effettuata dal datore di lavoro prima che questa sia svolta, pena applicazione di una sanzione da 400 a 2.400 euro**. L'adempimento, introdotto al fine di permettere **in caso di verifiche e controlli di conoscere i soggetti che prestano la propria opera presso il datore di lavoro, deve essere effettuato secondo le modalità comunicate dal ministero del lavoro prima con la circolare n. 18/2012** (comunicazione informale alla DPL, contenente i dati del lavoratore, del datore di lavoro e dei periodi di lavoro), **poi con la nota protocollo n. 11779/2012** (che istituisce moduli per effettuare la comunicazione via mail, FAX e tramite SMS). In riferimento alle **modalità di comunicazione** alla DPL (chiarite con la circolare n. 18/2012) evidenziamo che la **nota protocollo 11779/2012 prevedeva la possibilità di adottare tale modalità di invio fino allo scorso 15.09.2012**: con la nuova **nota protocollo n. 12728 del 14.09.2012** il Ministero **permette a professionisti e datori di lavoro di adempiere al nuovo obbligo sia con i nuovi canali (FAX, mail, SMS), sia con la comunicazione alla Direzione Provinciale Competente, fino a quanto sarà fornito il dettaglio delle istruzioni**. Contestualmente alle nuove istruzioni, **il Ministero del Lavoro comunicherà il termine in cui i datori di lavoro dovranno essere impiegati solo i canali di comunicazione introdotti con la nota protocollo n. 11779 del 09.08.2012**.

- **PREMESSA**

Con la **nota protocollo n. 12728 del 14.09.2012** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito precisazioni in relazione alle **modalità di comunicazione dei periodi di lavoro da parte dei datori di lavoro relativi ai lavoratori a chiamata**. In riferimento a tali comunicazioni, infatti, ricordiamo che:

- la **circolare n. 18/2012** prevede l'invio delle informazioni alle DTL competenti, senza l'adozione di particolari formalità;

- con la **nota n. 11779/2012** vengono istituiti nuovi canali in cui veicolare la comunicazione (FAX, mail e SMS). Inizialmente viene previsto l'utilizzo esclusivo di tali canali, poi in concorrenza con la "vecchia" modalità di comunicazione fino al 15.09.2012;
- con la **nota n. 12728 del 14.09.2012** il Ministero stabilisce che fino a quando non sarà fornito il dettaglio delle modalità con cui effettuare la comunicazione, i datori di lavoro potranno utilizzare sia la vecchia modalità di comunicazione sia quella nuova.

Di seguito illustriamo il dettaglio delle disposizioni fornite dal Ministero del Lavoro in riferimento a tale adempimento con le note n. 12728 e n. 11779.

La riforma del lavoro e le istruzioni del ministero

Prima di illustrare dettagliatamente le nuove istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro ricordiamo brevemente che il **contratto di lavoro intermittente** (c.d. a chiamata) è il contratto mediante il quale **un lavoratore si pone a disposizione di un datore per lo svolgimento di una prestazione di lavoro "a chiamata"**.

Il contratto di lavoro intermittente è stato introdotto in Italia dal D. Lgs. n. 276/2003, (c.d. Legge Biagi), al fine di incrementare l'occupazione e al tempo stesso di regolarizzare le prassi esistenti di lavoro non dichiarato o comunque non regolare, in attuazione dell'art. 4 in materia di occupazione e mercato del lavoro (L. 14 febbraio 2003, n. 30). Si tratta, quindi, di un **particolare modello di lavoro subordinato caratterizzato da prestazioni discontinue da rendersi secondo le necessità del datore di lavoro, nel rispetto delle causali di utilizzo individuate dalla contrattazione collettiva, ovvero in assenza dalla legge.**

- **Le modifiche apportate dalla riforma**

Riguardo alle **modifiche introdotte dalla riforma del lavoro** va evidenziato che le novità della legge n.92/2012 sono principalmente due, ovvero la modifica dell'ambito di applicazione dell'istituto e l'introduzione di un nuovo adempimento a carico del datore di lavoro.

In riferimento all'**ambito di applicazione**, la riforma del lavoro prevede che si può ricorrere al contratto di lavoro intermittente nelle seguenti ipotesi:

- "per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi

predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno" (art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003).

Con la **circolare n. 20/2012** il Ministero del Lavoro ha precisato che ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 276/2003 (non abrogato dalla L. n. 92/2012), laddove la contrattazione collettiva non sia intervenuta a disciplinare le ipotesi di applicazione del contratto intermittente, **è possibile ricorrere all'istituto in base a quanto disposto dal D.M. 23 ottobre 2004, in relazione alle attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657/1923.**

Bisogna evidenziare, inoltre, che l'art. 1. comma 21, lett. c), della L. n. 92/2012 dispone l'abrogazione dell'art. 37 del D.Lgs. 276/2003, il quale consentiva di far ricorso al lavoro a chiamata durante i week-end, le ferie estive, le vacanze natalizie o pasquali, nonché nell'ambito di ulteriori periodi predeterminati dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale.

- "con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età" (art. 34, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003).

Per quanto concerne tale disposizione, la c.d. Riforma lavoro è intervenuta delimitando diversamente, rispetto alla previgente disciplina, anche la causale soggettiva che consente il ricorso all'istituto. A far data dal 18 luglio 2012, pertanto, non è più possibile stipulare contratti di lavoro a chiamata con soggetti non aventi i requisiti anagrafici sopra illustrati ossia di età pari o superiore ai 24 anni o inferiore ai 55 anni.

Al fine di scongiurare **possibili fenomeni distorsivi nell'uso del contratto di lavoro intermittente il legislatore ha introdotto l'obbligo di comunicare la singola chiamata del lavoratore.** Secondo quanto previsto dal comma 21 dell'articolo 1 della legge n. 92/2012:

- "prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata **non superiore a trenta giorni**, il datore di lavoro è tenuto a **comunicarne la durata** con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante **sms, fax o posta elettronica**. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la **sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400** in relazione a **ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.**

Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

“Vecchie” e “nuove” modalità di invio

Il Ministero del Lavoro, con i primi chiarimenti forniti a seguito dell'entrata in vigore della riforma del lavoro (e in particolare con la circolare n. 18/2012), ha precisato che **in assenza di disposizioni ad hoc, i datori di lavoro devono utilizzare i canali di comunicazione attualmente attivi per adempiere a tale obbligo, ovvero fax e posta elettronica** (solo gli indirizzi istituzionali <http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/UfficiTerritoriali->).

Viene precisato, inoltre:

- che nella comunicazione devono essere indicati i seguenti dati:
- **dati del datore di lavoro;**
- **dati del lavoratore;**
- **giorni relativi allo svolgimento della prestazione;**
- che i dati relativi ai giorni devono essere indicati senza particolari formalità: nel caso in cui il datore di lavoro intenda **utilizzare il lavoratore nei giorni 15, 18 e 21 agosto 2012 vanno indicati tali giorni, per un totale di 3 giornate lavorative, mentre qualora intenda occupare il lavoratore ininterrottamente dal 15 al 22 agosto deve indicare tale periodo, per un totale di 8 giorni;**
- che le giornate lavorative, in ogni caso, **devono essere comunicate nell'ambito di un periodo non superiore ai 30 giorni dalla comunicazione** (stando alle precisazioni della circolare n. 18/2012 il datore di lavoro può al massimo comunicare la “programmazione” dell'utilizzo dei lavoratori intermittenti di un lasso di tempo pari a 30 giorni, ma può chiaramente limitarsi a comunicare periodi inferiori, fino al singolo giorno);

- **La nota n. 11779/2012**

Secondo quanto chiarito dalla nota n. 11779 del 09.08.2012, **le modalità di comunicazione semplificate previste dalla riforma del lavoro verranno introdotte progressivamente** (alcune, infatti, sono operative sin dallo scorso 13.08.2012), e, in particolare, entro i seguenti termini:

**DECORRENZA NUOVE MODALITA' DI
COMUNICAZIONE**

FAX	A partire dal 13.08.2012
SMS	A partire dal 17.08.2012
E-MAIL	A partire dal 17.08.2012
ONLINE	A partire dal 01.10.2012

Nel dettaglio, con la citata nota il Ministero del Lavoro stabilisce le nuove modalità di comunicazione nei termini che seguono:

NUOVE MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEL LAVORO INTERMITTENTE	
FAX	Per utilizzare la modalità di invio della comunicazione via fax , il datore di lavoro (od il suo intermediario) deve inviare il modello, scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it, al numero 848800131 . Tale tipologia di comunicazione, secondo le precisazioni della nota, è utilizzabile solo in riferimento ad un lavoratore , pertanto non è consigliabile a coloro che devono effettuare comunicazioni in riferimento a numerosi lavoratori. Il datore di lavoro, inoltre, deve aver cura di conservare, ai fini della prova dell'invio della comunicazione, il rapporto di consegna del proprio sistema FAX . Viene inoltre fornito un modello con cui effettuare la comunicazione.
SMS	La nota 11779 del 09.08.2012 prevede la possibilità di effettuare, dal 17 agosto 2012, la comunicazione relativa alla prestazione di lavoro da parte di lavoratori intermittenti anche tramite SMS al numero 339/9942256 . La comunicazione deve contenere i seguenti

	<p>dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo e-mail del datore di lavoro; • Codice della Comunicazione Obbligatoria (“Co”) corrispondente al lavoratore per cui si sta effettuando la chiamata (alternativo all’indicazione del codice fiscale del lavoratore e del datore di lavoro per i rapporti instaurati prima del 01.03.2008); • Data inizio - data fine rapporto: nel caso in cui il datore di lavoro effettui la chiamata per un singolo giorno deve indicare solo la data di inizio, se deve indicare più singole giornate di lavoro deve indicare le singole date delle prestazioni intervallate da un (*). <p><u>SI FA PRESENTE PERO' CHE:</u></p> <p>negli esempi riportati nella nota in parola sono riportati alcuni errori: viene prevista negli esempi n. 2 e 6 l’indicazione sia del codice CO sia del codice fiscale del lavoratore: secondo le istruzioni, il codice CO è alternativo all’indicazione del codice fiscale del lavoratore e del datore di lavoro, che come abbiamo detto devono essere indicati solo per i rapporti antecedenti al 01.03.2008 in alternativa al codice CO.</p>
E-MAIL	<p>Per effettuare la comunicazione via mail, dal 17 agosto 2012, il datore di lavoro o il suo intermediario devono inviare il modulo disponibile sul sito www.lavoro.gov.it all’indirizzo di posta elettronica intermittenti@lavoro.gov.it. Con un solo modello sarà possibile indicare un periodo di lavoro per un massimo di sei lavoratori oppure dieci periodi di lavoro per un solo lavoratore. Secondo le indicazioni del ministero, l’e-mail deve avere ad oggetto “comunicazione obbligatoria” e in allegato il modello compilato: una volta inviata, il sistema invierà un messaggio di risposta e di avvenuta ricezione. A partire dal 01.10.2012 i datori di lavoro potranno accedere ad una nuova modalità di invio della comunicazione, consistente</p>

	nella compilazione online su un'apposita piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito www.clicalavoro.gov.it .
ONLINE	Non è ancora noto il dettaglio delle modalità di comunicazione on line, che verrà introdotta a partire dal 01.10.2012.

Applicazione delle nuove modalità di comunicazione

Va evidenziato che in riferimento alla **nota n. 11779 del 9 agosto 2012**, la Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro ha informato che **a parziale rettifica di quanto comunicato nella nota e considerato il carattere sperimentale delle nuove modalità di comunicazione, per il periodo fino al 15 settembre 2012 le comunicazioni in oggetto potranno continuare ad essere effettuate anche agli indirizzi di posta certificata, posta elettronica e fax delle Direzioni Territoriali del Lavoro.**

Secondo quanto originariamente previsto dalla nota n. 11779 del 9 agosto 2012, infatti, a far data dal 13 agosto 2012, ai fini dell'adempimento in questione, i datori di lavoro dovevano **utilizzare esclusivamente le modalità indicate** (come sopra descritte) e non inviare più alcuna e-mail agli indirizzi di posta certificata delle Direzioni territoriali del lavoro, così come indicato nella circolare n. 18 del 18 luglio 2012.

Tuttavia, a seguito di un ulteriore comunicato del 13 agosto 2012, **per il periodo fino al 15 settembre 2012 le comunicazioni in oggetto potranno continuare ad essere effettuate anche agli indirizzi di posta certificata, posta elettronica e fax delle Direzioni Territoriali del Lavoro.**

Il Ministero del Lavoro, con la successiva **nota prot n. 12728 del 14.09.2012** al fine di venire incontro alle esigenze di carattere organizzativo manifestate da alcune organizzazioni datoriali e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha **previsto** – fino alla definizione di interventi di maggior semplificazione dell'obbligo in questione – la **possibilità di effettuare le comunicazioni sia secondo le modalità indicate con la nota n. 11779 sia ai recapiti istituzionali degli Uffici territoriali del Ministero fino a completa definizione degli interventi, che saranno illustrati con una successiva nota.**

MODALITA' DI COMUNICAZIONE ATTUALMENTE UTILIZZABILI

Canali di comunicazione attivi:	<ul style="list-style-type: none">- Comunicazione alle DTL tramite i recapiti degli uffici territoriali.- Comunicazione via fax, SMS, mail (e prossimamente on line) al Ministero del Lavoro, secondo le modalità sopra descritte.
Fino a quando i canali sono attivi?	Fino alla definizione dettagliata delle modalità di comunicazione semplificate.
